

**ART. 21 L.R. 65/2014 - RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DI UN TESSUTO DI UN'AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 80 PARTICELLA 55 - Approvazione in atto unico sensi dell'art. 21 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.**

**Rapporto del Garante dell'informazione della partecipazione**

L'art. 38, comma 2, della L.R. 65/2014 prevede che, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante dell'informazione e della partecipazione rediga un rapporto sull'attività svolta.

Il ruolo e l'attività del Garante, oltre che dalle linee guida per la predisposizione dei relativi Rapporti di competenza, sono disciplinati dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 81 del 21/05/2007.

Il procedimento di rettifica di errore materiale del RU ai sensi dell'art. 21 della L.R.65/2014 è stato promosso a seguito della segnalazione da parte di un privato (riferimento Protocollo n. 8646 del 15/04/2024 dell'incongruenza tra la classificazione attribuita dal Piano Strutturale (*Tessuti produttivi consolidati*) e quella risultante dal Regolamento Urbanistico (*Parco agricolo*) relativamente all'area identificata catastalmente al Fg. 80, part.IIa 55.

Il Servizio Urbanistica/Paesaggio e Sviluppo ha redatto l'Elab. 01 – Estratto Stato attuale e Stato Modificato delle tavole di Regolamento Urbanistico - *Elab. 03S\_Disciplinazione del Territorio rurale - Quadrante Sud ed Elab. 04d\_Disciplinazione del Territorio Urbanizzato - Santa Fiora*, con il quale la classificazione dell'area "Parco agricolo" viene modificata in "Tessuti produttivi" al fine di rendere coerente gli elaborati del Regolamento Urbanistico con quelli del Piano Strutturale.

Poiché si tratta di un procedimento che non si configura come variante urbanistica, trattandosi di rettifica di mero errore materiale, e che quindi non comporta impatti sull'ambiente, si è ritenuto di escludere tale procedimento dalle procedure di cui alla LR10/2010.

Nelle fasi successive del procedimento, data la natura del presente procedimento, che prevede l'approvazione in deliberazione unica, secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 65/2014, sarà possibile garantire congrue opportunità di informazione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune della deliberazione di approvazione e dei relativi allegati, a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso della sua approvazione.

Sansepolcro, 19/04/2024

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  
Geom. Pigolotti Gianluca

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.*

*E norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*